REGOLAMENTO (CE) N. 3084/95 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1995

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica lettone [2], in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1996 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, conformemente agli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca, del 25 ottobre 1993, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica lettone, la Comunità, a nome della Finlandia, e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1996;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca, del 27 aprile 1993, tra il Regno di Svezia e la Repubblica lettone, la Comunità, a nome della Svezia, e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1996;

considerando che, durante le consultazioni di cui trattasi, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1996 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1996, i risultati delle consultazioni tra le delegazioni della Comunità e della Lettonia;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Lettonia, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione della Lettonia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7 dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Lettonia, pagabile su un conto indicato dalla Lettonia per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 451 000 ECU.

2. Il contributo finanziario di cui all'articolo 8 dell'accordo in parola, pagabile su un conto indicato dalla Lettonia per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 45 100 ECU.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

---

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

[2] GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 6.

[3] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Lettonia per il 1996

(in tonnellate di pesce vivo; per il salmone: numero di singoli pesci)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	IIId	1 420	Danimarca	310
			Finlandia	270
			Germania	140
			Svezia	700
Aringa	IIId	3 500	Danimarca	1 715
			Germania	1 285
			Svezia	500
Salmone	IIId	6 500	Danimarca	1 800
			Finlandia	3 000
			Germania	200
			Svezia	1 500
Spratto	IIId	19 500	Danimarca	11 880
			Finlandia	500
			Germania	3 120
			Svezia	4 000